

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Spagna) — E/Subdelegación del Gobierno en Álava**

(Causa C-193/16) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell'Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 27, paragrafo 2, secondo comma — Limitazione del diritto di ingresso e del diritto di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica — Allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza — Comportamento configurante una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società — Minaccia reale ed attuale — Nozione — Cittadino dell'Unione residente nello Stato membro ospitante dove sconta una pena detentiva inflitta per delitti reiterati di abuso sessuale su minori)*

(2017/C 293/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: E

Convenuta: Subdelegación del Gobierno en Álava

**Dispositivo**

L'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che il fatto che una persona si trovi in stato di detenzione al momento dell'adozione della decisione di allontanamento, senza prospettive di liberazione in un prossimo futuro, non esclude che il suo comportamento rappresenti, eventualmente, per un interesse fondamentale della società dello Stato membro ospitante, una minaccia dal carattere reale ed attuale.

<sup>(1)</sup> GU C 251 dell'11.7.2016.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Verden — Germania) — Ute Kleinsteuber/Mars GmbH**

(Causa C-354/16) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Articoli 1, 2 e 6 — Parità di trattamento — Divieto di discriminazione basata sul sesso — Pensione aziendale — Direttiva 97/81/CE — Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale — Clausola 4, punti 1 e 2 — Modalità di calcolo dei diritti a pensione acquisiti — Normativa di uno Stato membro — Trattamento differente dei lavoratori a tempo parziale)*

(2017/C 293/12)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Arbeitsgericht Verden

**Parti**

Ricorrente: Ute Kleinsteuher

Convenuta: Mars GmbH

**Dispositivo**

- 1) *La clausola 4, punti 1 e 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, allegato alla direttiva 97/81/CE, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata, nonché l'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, ai fini del calcolo dell'importo di una pensione aziendale, stabilisca una distinzione tra il reddito da lavoro inferiore alla soglia di reddito massima considerabile per il calcolo dei contributi al regime di assicurazione pensionistica obbligatoria e il reddito da lavoro superiore ad essa e che non tratti il reddito derivante da un impiego a tempo parziale calcolando, innanzitutto, il reddito corrisposto per un impiego a tempo pieno corrispondente, determinando, in seguito, le quote parte, rispettivamente, superiore e inferiore alla soglia di reddito massima considerabile per il calcolo dei contributi e, infine, applicando tale rapporto al reddito ridotto derivante dall'impiego a tempo parziale.*
- 2) *La clausola 4, punti 1 e 2, del suddetto accordo nonché l'articolo 4 della direttiva 2006/54 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, nel calcolo dell'importo di una pensione aziendale di un lavoratore dipendente che abbia lavorato in parte a tempo pieno e in parte a tempo parziale, stabilisca un tasso di occupazione uniforme per la durata complessiva del rapporto di lavoro, purché tale metodo di calcolo della pensione di vecchiaia non violi la regola del prorata temporis. Spetta al giudice del rinvio verificare che ciò avvenga nel caso di specie.*
- 3) *Gli articoli 1 e 2 nonché l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che preveda una pensione aziendale di entità corrispondente al rapporto tra l'anzianità di servizio e la durata del periodo compreso tra l'entrata in servizio nell'azienda e il raggiungimento del limite di età ordinario previsto dal regime di assicurazione pensionistica obbligatoria e che applichi un limite massimo alle annualità di servizio che possono essere computate.*

<sup>(1)</sup> GU C 350 del 26.9.2016.

---

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Assens Havn/Navigators Management (UK) Limited**

(Causa C-368/16) <sup>(1)</sup>

**[Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza in materia di assicurazioni — Normativa nazionale che prevede, a talune condizioni, il diritto della persona lesa di proporre un'azione legale direttamente contro l'assicuratore del responsabile di un incidente — Clausola attributiva di competenza conclusa tra l'assicuratore e l'autore del danno]**

(2017/C 293/13)

Lingua processuale: il danese

**Giudice del rinvio**

Højesteret

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Assens Havn

Convenuta: Navigators Management (UK) Limited